



COMUNE DI
**CASTEL
GUELFO**
DI BOLOGNA

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DEI CANI ALL'AREA DI SGAMBAMENTO E ALLE AREE VERDI PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del C.C. n. 29 del 30/06/2021

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO.....	
ART. 2 – DEFINIZIONI	
ART. 3 – AMBITO D’APPLICAZIONE.....	
ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE.....	
ART. 5 NORME DI COMPORTAMENTO NELLE AREE SGAMBAMENTO..	
ART. 6 – USI DIVERSI DELL’AREA SGAMBAMENTO.....	
ART. 7 – APERTURA DELL’AREA .SGAMBAMENTO.....	
ART. 8 – NORME DI COMPORTAMENTO NELLE AREE VERDI	
.ART. 9 – VIGILANZA E SANZIONI	
ART. 10 – ALLONTANAMENTO DI CANI PERICOLOSI	
Art. 11 – ENTRATA IN VIGORE	

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'AREA DI SGAMBAMENTO PER CANI E ALLE AREE VERDI PUBBLICHE

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione, a titolo gratuito, dell'area di sgambamento per cani e aree verdi pubbliche, in condizioni di sicurezza per le persone, cose e animali.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. **Area di sgambamento per cani:** area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambatura per cani”, ove è consentito l'accesso, purché sotto la vigilanza costante ed attiva dei loro possessori/accompagnatori e nel rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.
2. **Area Verde Pubblica:** è un'area verde (prato, giardino, parco, area attrezzata, ecc...) di proprietà dell'Amministrazione Comunale od altro Ente pubblico, gestita dallo stesso ente o da loro affidatari/concessionari priva di edificabilità; gli spazi a verde pubblico costituiscono un patrimonio condiviso per la salute e la qualità della vita dell'intera popolazione ed in quanto tale hanno una funzione oltre che paesaggistico-ambientale anche ricreativo-sociale.
3. **Possessore/accompagnatore:** persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia il cane nell'area di sgambatura per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

ART. 3 – AMBITO D'APPLICAZIONE

Le norme del presente regolamento si applicano alle aree di sgambamento per cani e aree verdi pubbliche.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

1. L'area sgambamento cani è localizzata in una parte di porzione di terreno individuato dalla Giunta Comunale . mediante appositi cartelli e recinti, dotate anche delle opportune attrezzature. La loro realizzazione potrà essere sia a cura dell'Amministrazione Comunale che di privati cittadini o svolta in collaborazione col volontariato. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree verdi di uso pubblico,

può essere altresì prevista l'individuazione, ad opera della Giunta Comunale, di aree aperte ai cani, mediante appositi cartelli.

Con deliberazione della Giunta comunale potranno essere individuate altre o diverse aree da adibire al medesimo utilizzo. In caso di necessità, previo assenso dell'Amministrazione comunale, l'area sgambatura per cani potrà essere utilizzata temporaneamente per diversi utilizzi.

2. Le aree di sgambamento cani sono da considerarsi aree di servizio dedicate esclusivamente alla ricezione dei cani; pertanto al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio, l'accesso all'area è riservato esclusivamente ai proprietari/accompagnatori, ai loro cani. I minori di anni **14** possono avere accesso all'area solo se accompagnati da un adulto maggiorenne.

ART. 5 NORME DI COMPORTAMENTO NELLE AREE SGAMABAMENTO

Le aree di sgambamento cani sono istituite per permettere e favorire l'attività motoria dei cani, pertanto è vietato utilizzare dette aree in modo diverso dallo scopo previsto. L'accesso è consentito prioritariamente ai residenti del Comune di Castel Guelfo di Bologna. In tali aree, appositamente destinate e opportunamente delimitate, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, ai quali fanno capo le relative responsabilità, così come previsto in materia dal Codice Civile e dalle vigenti legislazioni. fermo restando le disposizioni per la profilassi della rabbia, a tutela della pubblica e privata incolumità:

- a) E' consentito l'accesso ai cani dotati di tatuaggio o micro-chip regolarmente iscritti all'Anagrafe Canina e regolarmente vaccinati, da non meno di 20 giorni e non più di 12 mesi, per parvovirosi, cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi. E' inoltre raccomandato il trattamento antiparassitario dei cani contro pulci e zecche;
- b) è vietato l'accesso all'area ai cani in carenza di salute o affetti da malattie che possano provocare contagio, alle femmine nel periodo del "calore" ed ai cani con meno di tre mesi di vita;
- c) il conduttore del cane deve adoperarsi al fine di conseguire un comportamento cosciente e civile nel rispetto del prossimo e del bene pubblico ed in ogni caso su ciascun conduttore incombe la responsabilità del proprio cane;
- d) il conduttore è altresì obbligato alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dal cane con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta, oltre ad avere disponibili al seguito idonei raccoglitori;
- e) I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area
- f) E' vietato ai possessori/accompagnatori di accedere con cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsicato persone o animali o comunque qualora il cane si sia dimostrato aggressivo/pericoloso
- g) prima di accedere all'area ogni conduttore deve accertarsi, soprattutto in presenza di cani non conosciuti, delle possibilità di permanenza del proprio cane unitamente agli altri, fermo restando che nell'area è consentito l'accesso contemporaneo di un numero massimo di cani adeguato alla dimensione dell'area;
- h) al fine di garantire un utilizzo non discriminatorio dell'area nei momenti di affollamento ogni conduttore potrà permanere con il proprio cane all'interno dell'area per un tempo massimo di

circa 20 minuti nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di entrare nell'area. L'accesso all'area è comunque ed in ogni caso subordinato all'ordine di arrivo dei conduttori;

- i) al fine di non rendere irrequieti i cani già presenti all'interno dell'area, i conduttori ed i loro cani in attesa del turno di accesso all'area dovranno mantenersi a ragionevole distanza dalla recinzione dell'area stessa e dovranno altresì agevolare la fuoriuscita dei cani già presenti all'interno del recinto;
 - j) è assolutamente vietato condurre nell'area di sgambamento soggetti con noti e/o evidenti disturbi comportamentali senza un adeguato sistema di contenimento (guinzaglio e museruola);
 - k) al fine di garantire l'incolumità dei cani e dei loro conduttori è assolutamente vietato introdurre nell'area di sgambamento attrezzature personali, oggetti e giochi per cani che, in presenza di altri soggetti, possano creare situazioni di pericolosa competizione tra di essi. E' altresì vietato svolgere attività di addestramento;
 - l) è fatto obbligo ai conduttori che entrano nell'area di mantenere **chiuso il cancello** di ingresso durante la permanenza e di richiuderlo all'uscita;
 - m) le fontane eventualmente presenti all'interno delle aree possono essere utilizzata esclusivamente per abbeverare i cani e dovrà essere cura dei conduttori, per evitare inutili sprechi, richiudere il rubinetto dopo l'utilizzo. Non è consentito, in particolare, l'uso della fontana per il lavaggio dei cani;
 - n) è vietato gettare a terra rifiuti di ogni genere;
 - o) è vietato danneggiare gli arredi, le dotazioni e gli elementi naturalistici presenti nell'area;
 - p) è vietato l'accesso con qualsiasi tipo di veicolo (auto, moto, cicli ecc.) sia all'interno dell'area recintata sia nella zona a prato antistante l'ingresso all'area stessa.
- q) L'area di sgambamento può essere utilizzata tutti i giorni nel rispetto di quanto segue:
- **prima delle ore 8.00 e dopo le ore 22.00** deve essere garantito il silenzio da parte dei conduttori dei cani, anche attraverso l'utilizzo della museruola.

ART. 6 – USI DIVERSI DELL'AREA SGAMABAMENTO

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di avvalersi di associazioni cinofile e/o animaliste per la gestione dell'area di sgambamento per cani ovvero per organizzare iniziative di pubblica utilità. In tali casi l'utilizzo dell'area può avvenire anche in deroga ad alcune disposizioni del presente atto, sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, civile e penale, dell'Associazione ma sempre in accordo con l'Amministrazione Comunale.

ART. 7 – APERTURA DELL'AREA SGAMABAMENTO

L'area di sgambamento cani è aperta tutti i giorni. Ad ogni ingresso deve essere riportato un avviso, chiaro e ben visibile, riportante l'indicazione che chiunque accede all'area:

1. Ha preso visione delle disposizioni e le regole di gestione stabilite nel presente Regolamento;
2. Accetta incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente Regolamento;
3. Risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dal proprio cane.
4. In deroga a quanto sopra previsto l'Amministrazione Comunale può prevedere la chiusura dell'area per consentire lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative legate agli animali.

ART. 8 – NORME DI COMPORTAMENTO NELLE AREE VERDI

Le aree verdi aperte ai cani sono istituite per permettere e favorire la normale convivenza tra uomo e cane. L'accesso è consentito a tutti i cittadini anche senza cane. In tali aree, appositamente individuate mediante cartelli, i cani devono essere tenuti al guinzaglio, sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, ai quali fanno capo le relative responsabilità, così come previsto in materia dal Codice Civile e dalle vigenti legislazioni.

Relativamente alle norme di comportamento fermo restando quanto stabilito alle lettere a) b) c) d) e) f) j) K) n) o) p) dell'articolo 5 "*Norme di comportamento nelle aree di sgambamento*" per l'accesso all'area verde è obbligatorio disporre di apposita museruola che dovrà essere applicata nel caso di presenza di altri cani o persone.

ART. 9 – VIGILANZA E SANZIONI

La funzione di vigilanza sarà svolta dagli agenti di Polizia Locale oltre che dagli altri organi di Polizia e delle Forze dell'Ordine e dagli operatori di altri Enti (Guardie Ecologiche) convenzionati con il Comune.

Il personale del Servizio Veterinario dell'ASL potrà svolgere in qualsiasi momento funzioni di vigilanza sull'attività e sulla gestione dell'area sgambamento.

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, fatte salve eventuali sanzioni stabilite da altre norme di legge o regolamento, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

ART. 10 – ALLONTANAMENTO DI CANI PERICOLOSI

In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il possessore/accompagnatore potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento. In casi di immediato pericolo gli organi preposti al controllo potranno diffidare il possessore/accompagnatore ad allontanare immediatamente il cane dall'area di sgambamento per cani con l'obbligo di non riportare lo stesso animale nell'area fino a decisione definitiva.

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio comunale.